

# **CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

**DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 104** (in Suppl. ordinario n. 148 alla Gazz. Uff., 7 luglio, n. 156). - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

**TESTO DELL'ALLEGATO 1**

**Codice del processo  
amministrativo**

**LIBRO PRIMO  
DISPOSIZIONI GENERALI  
(ART. 1 - ART. 39)**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI E ORGANI**  
**DELLA GIURISDIZIONE**  
**AMMINISTRATIVA**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Effettività**

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

**Articolo 2**  
**Giusto processo**

1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

- Articolo 3**  
**Dovere di motivazione e sinteticità degli atti**
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.

**2.** Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione (1).

*(1) Comma modificato dall'articolo 7 bis, comma 1, lettera a), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.*

## **CAPO II**

### **ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Articolo 4**

##### **Giurisdizione dei giudici amministrativi**

**1.** La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

#### **Articolo 5**

##### **Tribunali amministrativi regionali**

**1.** Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.

**2.** Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

**3.** Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

**Articolo 6  
Consiglio di Stato**

- 1.** Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
- 2.** Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
- 3.** Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
- 4.** In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
- 5.** Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
- 6.** Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

**CAPO III**

**GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

**Articolo 7**

**Giurisdizione amministrativa**

- 1.** Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
- 2.** Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
- 3.** La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
- 4.** Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
- 5.** Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
- 6.** Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
- 7.** Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
- 8.** Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (1).

*(1)La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, in riferimento agli artt. 75 e 77, primo comma, della Costituzione (Corte Cost. 26 marzo – 2 aprile 2014 n. 73).*

### **Articolo 8**

#### **Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali**

- 1.** Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
- 2.** Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

### **Articolo 9**

#### **Difetto di giurisdizione**

- 1.** Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

### **Articolo 10**

#### **Regolamento preventivo di giurisdizione**

- 1.** Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
- 2.** Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

### **Articolo 11**

#### **Decisione sulle questioni di giurisdizione**

- 1.** Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
- 2.** Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
- 3.** Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
- 4.** Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
- 5.** Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
- 6.** Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
- 7.** Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

**Articolo 12  
Rapporti con l'arbitrato**

**1.** Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile (1).

(1) Comma modificato dall'**art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.**

## **CAPO IV**

### **COMPETENZA**

#### **Articolo 13**

##### **Competenza territoriale inderogabile**

**1.** Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

**2.** Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

**3.** Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

**4.** La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari (1).



**4-bis.** La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza (2)(3)(4).

(1) *Comma sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 comma 4 e 15 comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte Cost. 11-13 giugno 2014 n. 182).*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.*

(3) *La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13,14,15 e 16, sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. (Corte Cost. 21 maggio-6 giugno 2014 n. 159).*

(4) *La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13,14,15 e 16, sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. (Corte Cost. 11-13 giugno 2014 n. 174).*

## **Articolo 14**

### **Competenza funzionale inderogabile<sup>(2)(3)</sup>**

**1.** Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

**2.** Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (1).

**3.** La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

(1) *Il presente comma era stato abrogato dall'art. 22, comma 12, D.L. 24 giugno 2014 n. 90; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione, Legge 11 agosto 2014 n. 114.*

(2) *La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13,14,15 e 16, sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. (Corte Cost. 21 maggio-6 giugno 2014 n. 159).*

*(3) La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13,14,15 e 16, sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. (Corte Cost. 11-13 giugno 2014 n. 174).*

### **Articolo 15**

#### **Rilievo dell'incompetenza** (1)

**1.** Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

**2.** In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa (2).

**3.** In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

**4.** Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

**5.** L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con

la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

**6.** In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

**7.** I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

**8.** La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

**9.** Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.*

(2) *La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 comma 1, lett. q), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3,25,76 e 125 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 comma 1 lett. q), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3,25,76 e 125 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4 e 15, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte Cost. 11-23 giugno 2014 n. 182).*

## **Articolo 16**

### **Regolamento di competenza** (1)

**1.** Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è